



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE

in persona del Giudice Unico dott.ssa _____

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. _____ R.G. promossa da:

C/ _____ c.f. _____ e V/ _____

_____ f. _____, elettivamente domiciliati in Torino, Via Cibrario n. 36, presso e nello studio dell'avv. Marco Palermi, che sia congiuntamente sia disgiuntamente con l'avv. Giulia Spataro li rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione

- ATTORI -

- contro -

S/ _____ P. IVA _____ elettivamente domiciliata in Torino, _____ presso e nello studio dell'avv. _____ che la rappresenta e difende per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

- CONVENUTA -

L/ _____ c.f. _____

- CONVENUTO CONTUMACE -

OGGETTO: risarcimento danni ex art. 149 Cod. Ass.

Conclusioni

Per gli attori:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, *adversis reiectis*, Nel merito Accertata la responsabilità esclusiva del conducente il veicolo MERCEDES classe A tg _____ di proprietà e condotto dal Signor L/ _____ nella causazione del sinistro occorso in Torino, in data 1.2.2018, condannare il sig. L/ _____ nonché S/ _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra

concorrente almeno paritetica di V. nella
verificazione del sinistro stradale del giorno 11.02.2018, ai sensi dell'art. 2054, II
comma, c.c. Respingere le domande attoree tutte siccome infondate in fatto ed in
diritto e per l'effetto Assolvere S. da ogni avversaria pretesa. In via
subordinata nella denegata ipotesi di rigetto della conclusione assolutoria che
precede Contenere l'eventuale condanna di S. entro i limiti della
quota di responsabilità ascrivibile al conducente del veicolo Mercedes, tg. /
e dei danni concretamente provati in corso di causa, anche a mezzo delle richieste
ctu, che siano in esclusiva connessione causale con il sinistro, pure tenuto conto
dell'art. 2058 c.c. In ogni caso liquidare le anticipazioni di cui alla prodotta
documentazione ed i compensi professionali tutti di cui alla consueta nota, redatta in
relazione alle fasi processuali, alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla
complessità della controversia; il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle
previste misure sui compensi imponibili. Con refusione di spese di ctu e di ctp, queste
ultime da liquidare in misura pari alle prime o in quella determinanda anche in via
equitativa dal Giudice."

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente controversia trae origine dalla domanda proposta dai sig.ri
C. e V. allegando le
seguenti circostanze:

. in data 11.2.2018, alle ore 14.30 circa, il sig. V si trovava alla guida
del veicolo Ford Kuga, tg. di proprietà (anche) della sig.ra C.
e percorreva in Torino la corsia di sinistra di via Pietro Cossa, in direzione
via Guido Reni;

. giunto all'incrocio con Piazza Massaua, il veicolo Mercedes classe A, tg.
di proprietà e condotto dal sig. / ed assicurato), provenendo da
via De Sanctis nell'opposto senso di marcia, effettuava manovra di svolta a sinistra
(verso Corso Francia in direzione Rivoli) omettendo di dare la precedenza al veicolo
attoreo, che procedeva regolarmente stante l'impianto semaforico proiettante luce
verde nella propria corsia;

. a seguito del forte urto, il veicolo attoreo andava a collidere contro il marciapiede
posto a lato strada, da cui derivava lo scoppio di entrambi i dispositivi airbag;

. sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della Polizia Municipale i quali redigevano il relativo verbale;

. al sinistro assisteva il sig. [redacted] il quale confermava agli Agenti intervenienti la dinamica descritta.

Gli attori, ritenuta la responsabilità esclusiva del veicolo antagonista, il quale nell'effettuare manovra di svolta a sinistra aveva omesso di dare la precedenza, hanno esposto che l'urto *de quo* aveva cagionato danni al veicolo per un importo pari ad € 26.600,00 come da documentazione fiscale prodotta, oltre alle spese di traino dal luogo del sinistro al riparatore e di noleggio di auto sostitutiva per il tempo necessario alle riparazioni, ed hanno aggiunto che il tecnico incaricato dalla compagnia convenuta aveva periziato il veicolo di proprietà dell'attrice, scattando vari rilievi fotografici ed accertando il nesso causale tra evento e danni; hanno inoltre affermato che il sig. V [redacted] aveva riportato lesioni personali come risultanti dalla documentazione medica prodotta, donde la richiesta di risarcimento dei danni fisici patiti dall'attore oltre al danno da sofferenza soggettiva e al rimborso delle spese mediche sostenute; infine, hanno chiesto il rimborso delle spese legali stragiudiziali pari ad € 1.105,04.

Contumace il sig. L' [redacted] la domanda attorea è stata contestata dalla compagnia S. [redacted], la quale ha ritenuto il sinistro non inequivocabilmente riconducibile a fatto e colpa esclusivi del convenuto giacchè anche il sig. V [redacted] doveva tenere un contegno di guida prudente, specie in corrispondenza di intersezione stradale, e porre in atto ogni manovra utile ad evitare qualsivoglia collisione, non essendo inoltre la svolta a sinistra - in arteria perpendicolare - manovra eccezionale e non prevedibile; ha quindi invocato l'art. 2054, secondo comma c.c., in quanto inevitabilmente applicabile tutte le volte in cui fosse impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro e in punto *quantum* ha osservato da un lato che il proprio fiduciario aveva indicato un valore commerciale dell'auto attorea di € 20.200,00 tale da rendere la riparazione (€ 25.251,16 secondo la stima del perito) antieconomica, che tuttavia la riparazione era stata eseguita dalla carrozzeria incaricata e peraltro il costo della riparazione non poteva superare il valore commerciale della vettura, tanto più in misura così rilevante (€ 26.000,00), ostandovi il disposto dell'art. 2058 c.c.; ancora ha contestato la richiesta relativa al costo per noleggio di veicolo sostitutivo in difetto di qualsiasi

elemento di prova, la richiesta di risarcimento del danno biologico invocando sul punto una CTU medico-legale, così come la pretesa di liquidazione di un danno morale da sofferenza dovendosi escludere qualsiasi automatismo risarcitorio ed essendo onere del danneggiato fornire la prova, pur presuntiva, della propria sofferenza soggettiva; infine ha ritenuto non esigibili le spese legali stragiudiziali in difetto di riscontro circa la sopportazione delle stesse come danno emergente e ciò alla luce del più recente insegnamento giurisprudenziale in materia.

In corso di causa, concessi i termini per memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., sono stati ammessi i capitoli di prova (per testi e interrogatorio formale) dedotti da parte attrice e (per interrogatorio formale dell'attore) dalla convenuta; effettuato l'interrogatorio formale del sig. V. _____, ed escusso il teste intimato, è stata ammessa ed espletata CTU medico-legale; all'esito all'udienza di precisazione delle conclusioni - tenutasi in forma figurata a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - sulle conclusioni in epigrafe riportate la causa è stata trattenuta a decisione, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.

La prima questione da esaminare riguarda, evidentemente, l'an della pretesa attorea.

Gli attori hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni materiali riportati dalla autovettura di loro proprietà oltre che dei danni fisici patiti dal sig. V. _____, a seguito del sinistro descritto in citazione, ritenendo l'esclusiva responsabilità del sig. V. _____ il quale - nella prospettazione attorea - avrebbe effettuato manovra di svolta a sinistra omettendo di dare la precedenza al veicolo condotto dal sig. V. _____ tale prospettazione è stata contestata dalla compagnia convenuta, la quale ha invocato l'art. 2054, 2° comma c.c.

Come è noto, tale norma contempla una presunzione di pari responsabilità, destinata ad operare nel caso di scontro tra veicoli, come tale intendendo "qualsiasi urto tra due (o più) veicoli in marcia ovvero tra uno in moto ed uno fermo" (cfr. Cass. n. 281/15 e Cass. n. 3437/06).

In forza di tale previsione, nelle ipotesi descritte si presume dunque fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli, nel presupposto del mancato accertamento in concreto della dinamica dello scontro: "la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei

pagina 5 di 21

conducenti dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha funzione meramente sussidiaria, operando solo quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità, giacché opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno" (cfr. Cass. 29883/08 e Cass. n. 18631/15).

La ratio dell'art. 2054, 2° comma c.c. è proprio quella di fornire un criterio sussidiario in tutti i casi in cui l'accertamento delle condotte non consenta di giungere a conclusioni certe circa l'imputazione della responsabilità del sinistro: *"In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro" (cfr. Cass. n. 7479/20, Cass. n. 9353/19).*

Come ulteriormente precisato dalla Suprema Corte, poi, l'art. 2054, 2° comma c.c. *"non impone di considerare uguale l'apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro solo perchè non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma consente invece che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dall'altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico (per tutte: Cass. 12/10/2011 n. 20892; Cass. 14/06/2012, n. 9729); in altri termini, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 cod. civ., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (tra le altre: Cass. 05/12/2011, n. 26004); così, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, nonchè dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; e la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente -*

ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente" (cfr. Cass. n. 12610/18).

Occorre dunque procedere alla ricostruzione dei fatti di causa, al fine di verificare se sussista una assoluta incertezza sulla dinamica del sinistro e quindi possa trovare applicazione la presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti invocata dalla compagnia.

Parte attrice ha prodotto il modulo di constatazione amichevole di incidente (cfr. doc. 1): è noto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui *"La dichiarazione contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, sottoscritta dai conducenti protagonisti del medesimo, è oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice qualora il danneggiato proponga azione risarcitoria diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante. In tale ipotesi, infatti, il proprietario del veicolo assicurato ricopre il ruolo di litisconsorte necessario, sicché la confessione resa circa la dinamica dell'incidente non ha l'efficacia di piena prova nemmeno nei suoi stessi confronti, ai sensi dell'art. 2733 comma 3 c.c."* (cfr. Cass. n. 25770/19).

Ancora, *"In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d'incidente, come già previsto dall'art. 5 della l. n. 39 del 1977 e ribadito dall'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate, la quale può ovviamente essere superata, ma è necessario che il giudice del merito ne spieghi le ragioni"* (cfr. Cass. n. 29146/17 e Cass. n. 4010/18); *"Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale di cui all'art. 5 d.l. n. 867 del 1976 (conv. dalla l. n. 39 del 1977), oggi abrogato e trasfuso nell'art. 143, comma 2, d.lg. n. 209 del 2005, se sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte rappresenta una presunzione iuris tantum che il sinistro si sia svolto con le modalità ivi indicate. Come tutte le presunzioni semplici esso - comunque - è superabile dalla prova contraria, che può essere rappresentata anche da un'altra presunzione semplice, ex art. 2727 c.c."* (cfr. Cass. n. 4285/14).

Nel caso di specie il modulo in questione pare recare la sola sottoscrizione del sig. V* e pertanto non possiede i requisiti previsti dall'art. 143, 2° comma Cod. Ass. ai fini della operatività della presunzione di cui alla norma.

Vi è poi agli atti il verbale degli Agenti della Polizia Municipale intervenuti sul luogo del sinistro (cfr. doc. 3 fasc. attoreo).

In tale documento è descritto il luogo del sinistro (*"intersezione con semaforo o vigile, con impianto semaforico funzionante ..."*), sono riportate le dichiarazioni del sig. [redacted] (*"Alla guida del mio veicolo percorrevo il Corso Francia da Corso Telesio verso esterno città. Giunto all'intersezione con la Piazza Massaua, con semaforo verde, mi rallentavo in prossimità dell'intersezione con la Via Pietro Cossa direzione Via De Sanctis. Mentre proseguivo la marcia a velocità ridotta, dalla mia destra sopraggiungeva il veicolo antagonista con il quale venivo a collisione ..."*) e (allegate) quelle del sig. [redacted] (*"alla guida della mia Ford Kuga percorrevo la corsia di sinistra di via Pietro Cossa dalla Pellerina direzione via Guido Reni. Giunto all'incrocio con piazza Massaua il semaforo era verde per la mia direzione, quando all'improvviso un veicolo con direzione opposta alla mia mi tagliava la strada tentando di svoltare dal centro incrocio alla sua sinistra su corso Francia direzione Rivoli ..."*).

Sono inoltre riportate le dichiarazioni rese dal testimone oculare, sig. [redacted], il quale ha così dichiarato agli agenti: *"Ero al balcone di casa mia quando all'improvviso ho notato la MERCEDES scura che, proveniente da Via De Sanctis direzione Via Pietro Cossa, giunta al semaforo di Piazza Massaua, avendo verde, impegnava l'area dell'incrocio intenta a svoltare a sinistra. Nel fare ciò non si avvedeva dell'arrivo della FORD Kuga e gli tagliava la strada. Ho certezza dell'accaduto"*.

Ebbene, il sig. [redacted] è stato sentito in corso di causa; ammonito con la formula di rito, egli ha precisato di abitare al settimo piano del condominio di Piazza Massaua [redacted] nell'angolo su Corso Francia, stabile che ha riconosciuto nella foto esibitagli (la prima delle tre foto doc. 9 fasc. attoreo) ed ha aggiunto che si trovava alla finestra, vicino al fratello che stava fumando (*"dalla finestra vedo tutta la piazza"*).

Il teste ha così riferito in ordine al sinistro (*"ricordo che era primo pomeriggio"* e infatti dal verbale sopra descritto l'incidente risulta essersi verificato alle ore 14.20): *"ho visto una macchina arrivare da Via De Sanctis, ossia nella foto (doc. 9) nella direzione in cui compare la scritta Google; ho poi visto, quando sono sceso, che era una Mercedes nera; la macchina da Via De Sanctis ha svoltato a sinistra in direzione Corso Francia Collegno, si è portata al centro di Piazza Massaua ed ha svoltato a sinistra; in un primo momento si è fermata, poi ha ripreso lentamente ed è ripartita proprio nel momento in cui è arrivata l'altra macchina. L'altra macchina arrivava da*

Via Pietro Cossa, ossia nell'altro senso di marcia; è stato come se la macchina che proveniva da Via De Sanctis si fosse buttata. Ricordo che per la Mercedes il semaforo era rosso, ricordo che già quando l'abbiamo vista rallentare io e mio fratello ci siamo domandati che manovra stesse facendo, proprio perchè andava lentamente, si è portato un po' avanti, poi è ripartita; preciso che il semaforo si trova, per ogni senso di marcia, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali".

Ora, non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità del teste; le sue dichiarazioni in udienza coincidono (quanto alla dinamica) con quelle rese nell'immediatezza del fatto: lo stesso sig. [redacted], aveva riferito agli agenti di avere rallentato, giunto all'intersezione con Piazza Massaua, in prossimità dell'intersezione con la Via Pietro Cossa direzione Via De Sanctis, ovvero la direzione del veicolo attoreo come confermato dal teste (*"l'altra macchina arrivava da Via Pietro Cossa, ossia nell'altro senso di marcia"*), ed aveva dichiarato che il veicolo attoreo sopraggiungeva alla sua destra.

Vi è poi da precisare che il sig. [redacted] aveva riferito agli Agenti che stava percorrendo Corso Francia da Corso Telesio verso esterno città: il teste – su specifica domanda – ha precisato che Corso Telesio *"è una traversa di Corso Francia, alle spalle del mio condominio. Corso Telesio è una strada parallela a Via Pietro Cossa"* ed ha riferito di avere visto la macchina nera (ossia la Mercedes condotta dal sig. [redacted]) percorrere Via De Sanctis; l'attore in sede di interrogatorio formale ha ribadito che il sig. [redacted] non arrivava da Corso Telesio.

E' vero, poi, che agli Agenti nell'immediatezza del fatto il sig. [redacted], aveva riferito che il semaforo per la Mercedes era verde mentre in udienza ha dichiarato di ricordare che il semaforo per la Mercedes era rosso; il teste ha però aggiunto che *"il semaforo si trova, per ogni senso di marcia, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali"* ed ha aggiunto (anzi confermato) che *"le macchine che percorrevano Corso Francia avevano il semaforo rosso, preciso che Corso Francia interseca Via De Sanctis e Via Pietro Cossa"*: dunque, lungo l'arteria percorsa nei due sensi di marcia dai veicoli coinvolti (prima della svolta della Mercedes) - ovvero Via De Sanctis/Via Cossa – il semaforo era verde.

Rimane il fatto che nella stessa prospettazione della compagnia il sig. [redacted] *"giunto all'intersezione con Via Pietro Cossa in direzione Via De Sanctis, rallentava la marcia"* e che il veicolo antagonista proveniva dalla destra del sig. [redacted].

collocazione dei danni riportati dalle auto coinvolte: nella parte anteriore destra e posteriore destra, oltre che sulla fiancata relativa, l'auto del sig. [redacted] nella parte posteriore sinistra il veicolo attoreo.

Si consideri ancora che come riferito nel verbale "*presumibilmente il veicolo*" condotto dall'attore "*procedeva regolarmente senza svoltare*": dunque il veicolo attoreo percorreva via Cossa in direzione Via De Sanctis e l'auto del sig. [redacted] giunta comunque all'intersezione con Via Cossa - non ha concesso la precedenza alla Ford Kuga condotta dal sig.ra [redacted]

Non può dunque mettersi in discussione la violazione da parte del sig. [redacted] dell'obbligo sancito dall'art. 145, commi 1 e 2 Codice della Strada: "*I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione*".

Ora, per giurisprudenza costante l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale e/o i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (cfr. Cass. n. 7447/15 e Cass. n. 3696/18).

Nel caso di specie, come riferito dal teste e risultante dal verbale, il veicolo attoreo percorreva Via Cossa direzione Via De Sanctis, "*regolarmente, senza svoltare*", quindi procedeva regolarmente nella propria direzione di marcia; nel verbale non si ritrova alcun riferimento ad una velocità elevata e/o non adeguata del veicolo attoreo e neppure il sig. [redacted] vi ha fatto riferimento nelle dichiarazioni rese agli agenti: peraltro, per giurisprudenza pacifica "*in caso di concorso tra condotte colpose, di cui l'una integri la violazione dell'obbligo di precedenza e l'altra la violazione dell'obbligo di limitare la velocità, la seconda di tali condotte non è idonea, di per sé, ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente sfavorito dalla precedenza e l'incidente*" (cfr. Cass. n. 20618/15 e Cass. n. 15504/13).

Non risulta inoltre che il veicolo attoreo non abbia rispettato le indicazioni semaforiche: come già visto, il teste ha riferito che "*le macchine che percorrevano*

Corso Francia avevano il semaforo rosso” e poiché Corso Francia interseca Via De Sanctis e Via Pietro Cossa queste ultime dovevano avere – almeno per chi proseguisse nella stessa direzione di marcia – il semaforo verde.

Vi è poi da aggiungere quanto segue: la compagnia ha ritenuto che comunque anche il sig. V  dovesse tenere un contegno di guida prudentiale, *“vieppiù in corrispondenza di intersezione stradale e porre in atto ogni manovra utile ad evitare qualsivoglia collisione in presenza di ostacolo prevedibile. E non può certo sostenersi che la svolta a sinistra per l'immissione in arteria perpendicolare costituisca manovra eccezionale e non prevedibile”*.

Al riguardo, tuttavia, rilevano le dichiarazioni del testimone oculare, il quale ha riferito della 'strana' manovra posta in essere dal sig. V  la Mercedes *“in un primo momento si è fermata, poi ha ripreso lentamente ed è ripartita proprio nel momento in cui è arrivata l'altra macchina ... è stato come se la macchina che proveniva da Via De Sanctis si fosse buttata”*.

La manovra descritta dal teste ha evidentemente sorpreso il veicolo attoreo, il quale percorreva regolarmente la propria corsia di marcia col semaforo verde e che il convenuto non poteva non avere visto: come indicato nel verbale di incidente, il sinistro si è verificato in pieno giorno, in condizioni di sereno e con visibilità non ostruita e le condizioni di piena visibilità nell'intersezione luogo del sinistro risultano con chiara evidenza dalle foto prodotte da parte attrice (cfr. doc. 9).

Occorre infine dare atto della mancata comparizione del convenuto contumace a rendere l'interrogatorio formale: per giurisprudenza costante, *“l'art. 232 c.p.c. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purchè concorrano altri elementi di prova ... In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare “ex se” idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poichè, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo”* (cfr. Cass. n. 12487/20).



Deve ancora osservarsi che come riconosciuto dalla stessa compagnia convenuta il transito del veicolo Mercedes era "regolato dalla stessa sequenza semaforica a presidio della circolazione del veicolo Ford, in quanto entrambi occupanti la stessa arteria sia pure con direzioni opposte": peraltro, come già rilevato dalla difesa attorea a pag. 6 dell'atto di citazione, dall'elaborato tratto da Google Maps (cfr. doc. 9 prodotto dagli attori all'atto della costituzione in giudizio) i veicoli che percorrono via De Sanctis possono svoltare a destra (percorrendo la corsia a destra) ovvero procedere dritti (percorrendo le altre due corsie), ma non possono – stante la segnaletica raffigurata nel documento in esame – svoltare a sinistra, ovvero intersecare via Cossa.

Ritenuta quindi la responsabilità esclusiva del sig. ~~V~~ nella causazione del sinistro *de quo*, occorre prendere in esame le voci di danno di cui gli attori chiedono il ristoro.

Il sig. V ha riferito di avere riportato a seguito del sinistro lesioni personali, quali risultanti dalla documentazione medica e dalla perizia medico-legale prodotte.

Essendo la perizia di parte mera allegazione difensiva, priva di valore probatorio, è stata disposta in corso di causa la CTU medico-legale.

Nella propria relazione il CTU nominato ha affermato che a seguito del sinistro il sig. V ha riportato "trauma distorsivo cd", ha quindi determinato l'invalidità temporanea in 10 gg. al 50% e 20 al 25% ed ha valutato i postumi permanenti, "rappresentati da una sindrome cervicotalgica vertiginosa e da lombalgie", nella misura dell'1-2%: valutazione che – si legge nella relazione – tiene conto di una pregressa distrazione cervicale nel 2010 e del 'precedente' 0,5% già risarcito.

Ora, trattandosi di lesioni di lieve entità (cd. micropermanenti), al CTU è stato espressamente chiesto di riferire "se si tratti di pregiudizi suscettibili di accertamento visivo o strumentale obiettivo": a tale quesito il CTU, che già aveva riferito che "Gli esami rx praticati dimostrano una riduzione della fisiologica lordosi cervicale e lombare in anterolistesi di L5 su S1", ha risposto affermando che "è dimostrata una verticalizzazione del rachide c-1".

Nel fornire tale risposta, inoltre, il CTU ha debitamente tenuto conto dei rilievi del CTP nominato dalla compagnia secondo il quale i reperti accertati dagli esami strumentali esibiti sono 'aspecifici e non patognomonic' e quindi non sufficienti a riconoscere

strumentalmente accertata la lesione', essendo in sostanza descritto in DEA 'unicamente un dato sintomatologico (riferito)'.

Sul punto il CTU ha osservato che *"l'efficienza lesiva è indubbia (vedi preventivo e foto dell'auto)"* e (soprattutto) che *"gli esami rx mostrano una verticalizzazione sia del rachide cervicale che di quello lombare; alla visita del 14 febbraio (quindi tre giorni dopo l'evento) viene rilevata limitazione funzionale"*: ha pertanto ritenuto sussistere il nesso causale *"anche ai sensi del comma 3-ter art. 32 legge 27/2012"*.

Si consideri che *"Le norme di cui agli artt. 32, comma 3-ter e 3-quater, d.l. 24/1/2012 n. 1 (conv. in l. 24 marzo 2012 n. 27) - che escludono il risarcimento per danno biologico permanente se le lesioni di lieve entità cagionate da sinistri stradali (e responsabilità medica e sanitaria) non sono suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo - e 139, comma 2, secondo periodo, cod. ass. (che le ha recepite) vanno interpretate nel senso che l'accertamento del danno alla persona deve avvenire con i criteri medico legali fissati da una secolare tradizione quali l'esame obiettivo (criterio visivo), l'esame clinico e gli esami strumentali che sono fungibili ed alternativi tra loro e non già cumulativi"* (cfr. Cass. n. 31072/19).

Nel caso di specie il CTU ha proceduto alla disamina della documentazione medica ed inoltre all'esame obiettivo del periziando riscontrando quanto segue: *"Rachide c-d-l: notevole scoliosi dx convessa lombare. Discreta contrattura della muscolatura paravertebrale cervicale e lombare, con modesto appiattamento delle curve fisiologiche. Dolorabile la p a livello dei metameri medi e a livello del passaggio 1-s. Dolorabile la pressione a livello del punto di Arnold sx e del cucullare sx ..."* (cfr. pag. 5)

Trattandosi di postumi permanenti di modesta entità (cd. micropermanenti, sino a 9 punti) derivanti da sinistro stradale, in applicazione delle tabelle mediche (ex art. 139 Cod. Ass.) aggiornate e vigenti alla data della presente pronuncia (cfr. Cass. n. 7272/12 e Cass. n. 33770/19), il danno non patrimoniale deve essere liquidato come segue, tenendo conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro (39 anni):

IP 2%	€ 1.531,64
ITP 10 giorni al 50%	€ 237,45
ITP 20 giorni al 25%	€ 237,45

e così complessivamente € 2.006,54.

Vengono poi in esame le spese mediche ritenute congrue dal CTU e così per complessivi € 783,00 (ivi compreso il costo per la perizia medico-legale *ante causam*).

Deve infine darsi conto del fatto che nei propri atti conclusivi l'attore non ha insistito nella richiesta – formulata in atto di citazione – di riconoscimento del 'danno da sofferenza soggettiva' in aggiunta al danno biologico.

Trattandosi di debito di valore, liquidato quanto al danno non patrimoniale all'attualità, esso deve essere devalutato – per tale voce di danno – alla data del sinistro e quindi sull'importo complessivo (comprese le spese mediche) devono essere calcolati gli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata a far data dal sinistro sino all'odierna pronuncia.

Sviluppando il relativo calcolo con gli strumenti informatici a disposizione dell'Ufficio, l'importo oggi dovuto è pari ad € 2.824,63, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.

Vengono quindi in esame i danni materiali lamentati da parte attrice, la quale ha riferito che l'urto aveva cagionato danni al veicolo per un importo di € 26.600,00 come da documentazione fiscale prodotta ed ha altresì chiesto il ristoro delle spese di traino dal luogo del sinistro al riparatore oltre che delle spese per il noleggio di auto sostitutiva per il tempo necessario per le riparazioni del veicolo attoreo.

Ora, i danni riportati dal veicolo attoreo – come già prima visto – sono descritti nel verbale redatto dagli agenti intervenuti; la sussistenza di tali danni e la loro compatibilità con la dinamica del sinistro riferita in citazione non sono del resto stati contestati dalla compagnia convenuta, la quale invero ha fatto visionare il mezzo dal proprio perito che ha redatto la relazione 14.5.2018 (cfr. doc. 1 fasc. parte convenuta); vi sono poi agli atti (prodotte sia dagli attori che dalla convenuta) le fotografie del veicolo attoreo incidentato.

Un primo dato da evidenziare è il seguente: la fattura prodotta prodotta da parte attrice reca un importo complessivo – riferito alle operazioni di ripristino elencate – pari ad € 26.600,00 di cui € 21.083,28 per imponibile ed € 4.796,72 per IVA (cfr. doc. 6 fasc. attoreo); la valutazione degli interventi di riparazioni da parte del perito della compagnia è pari ad € 25.251,19, di cui € 20.697,70 per imponibile ed € 4.553,49 per IVA.

La questione sollevata dalla convenuta riguarda la antieconomicità della riparazione, comunque eseguita dalla carrozzeria incaricata.

Nell'esaminare tale aspetto occorre muovere da una prima considerazione (rilevante anche a fronte dell'istanza di parte convenuta di CTU diretta a stabilire il valore commerciale del veicolo attoreo): l'attore nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 3 c.p.c. ha ritenuto superflua una CTU sul punto *"essendo stati prodotti in giudizio la perizia effettuata dal fiduciario della Compagnia, la fattura di acquisto del veicolo da parte del sig. V ..."*; il perito della compagnia nella propria relazione ha indicato il valore commerciale del veicolo alla data del sinistro in € 20.200,00 e la fattura di acquisto del veicolo prodotta da parte attrice (datata 31.5.2017) reca un importo di € 28.094,85 (di cui € 23.118,72 per imponibile ed € 4.976,13).

Occorre dunque soffermarsi sulla nozione di 'antieconomicità', muovendo dall'insegnamento della Suprema Corte secondo cui *"In caso di domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, costituita dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni, se tale somma supera notevolmente il valore commerciale dell'auto, il giudice pronuncia condanna al risarcimento del danno per equivalente, rappresentato dal valore di mercato del veicolo"* (cfr. Cass. n. 24718/13).

Deve inoltre tenersi presente che già nel primo anno il valore dell'auto subisce un significativo deprezzamento, che viene calcolato sul prezzo di acquisto del veicolo, evidentemente comprensivo di IVA.

Dunque si tratta di verificare se si possa ritenere o meno rilevante – ai fini della valutazione di antieconomicità della riparazione – una differenza di circa 6.000,00 euro (26.600,00 la spesa sostenuta da parte attrice per la riparazione a fronte di un valore commerciale dell'auto, al momento del sinistro, di 20.200,00 euro): occorre cioè stabilire quando le somme richieste dal danneggiato per le riparazioni superino in maniera 'notevole' o 'eccessiva' l'importo riconoscibile in virtù del risarcimento per equivalente, individuabile nel valore commerciale del mezzo al momento del sinistro.

Come si legge nella pronuncia appena prima richiamata, *"Si ha eccessiva onerosità, ai sensi della citata norma, quando il sacrificio economico necessario per il risarcimento in forma specifica, in qualsiasi dei modi prospettabili (incluse, quindi, le riparazioni effettuate direttamente dal danneggiante o la corresponsione delle somme al danneggiato per effettuare dette riparazioni), superi in misura appunto eccessiva,*

date le circostanze del caso, il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente. Ne consegue che, in caso di domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, costituita dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni, in effetti si è proposta una domanda di risarcimento in forma specifica. Se detta somma supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall'altra finisce per costituire una locupletazione per il danneggiato. Ne consegue che in caso di notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato ed il costo richiesto delle riparazioni necessarie, il giudice potrà, in luogo di quest'ultimo, condannare il danneggiante (ed in caso di azione diretta L. n. 990 del 1969, ex art. 18, l'assicuratore), al risarcimento del danno per equivalente".

Ancora, "poichè il veicolo ha un valore di mercato nel momento in cui si verifica l'incidente, il costo delle riparazioni non può superare tale valore. E' questo il senso della sentenza 4 marzo 1998, n. 2402, di questa Corte, secondo cui la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058 c.c., comma 2, di non darvi ingresso e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (principio ribadito dalla più recente sentenza 12 ottobre 2010, n. 21012). In altre parole, vi possono essere situazioni nelle quali il risarcimento in forma specifica si risolve in un indebito vantaggio per il danneggiato, il quale potrebbe ottenere un rimborso superiore al valore stesso del veicolo (usato) nel momento in cui il sinistro è avvenuto" (cfr. Cass. n. 6195/14).

Ora, alla data del sinistro parte attrice era proprietaria di un veicolo il cui valore era pari ad € 20.200,00; al fine di ripristinare la situazione patrimoniale lesa a seguito del sinistro, il danneggiato deve pertanto ricevere una somma corrispondente a quell'importo, pari in sostanza al prezzo di acquisto di un veicolo di pari vetustà di quello danneggiato, il cui valore commerciale, quale determinato alla data del sinistro, non è stato oggetto di contestazione da parte dell'attrice.

Ne deriva che, in difetto dell'allegazione di ulteriori circostanze che consentano nel caso concreto il superamento del limite rappresentato dal valore commerciale del mezzo, deve ritenersi l'antieconomicità delle riparazioni dovendosi ritenere oggettivamente notevole ovvero eccessiva la differenza di circa 6.000,00 euro.

E' vero poi che nel caso di antieconomicità delle riparazioni la liquidazione deve tenere conto delle spese di demolizione del relitto e di immatricolazione di una nuova vettura (spese che la stessa parte attrice ha quantificato in circa 500,00 euro – cfr. pag. 7 memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c.); in alcune pronunce di merito, poi, si tiene altresì conto (quali ulteriori poste correttive di segno contrastante) del presumibile valore di realizzo del relitto medesimo.

Ne deriva pertanto che, dovendosi ritenere antieconomica la riparazione del veicolo incidentato e tenendosi conto di tutte le poste sopra indicate, il danno patrimoniale patito dall'attrice deve essere liquidato, per equivalente, in € 20.200,00 pari al valore commerciale del veicolo alla data del sinistro.

Occorre poi aggiungere le spese di traino dal luogo del sinistro alla carrozzeria, documentate da parte attrice per € 366,00 (cfr. doc. 7 fasc. attoreo) e non oggetto di contestazione da parte della compagnia costituita.

Parte attrice ha inoltre chiesto il rimborso delle spese sostenute per il noleggio di auto sostitutiva per il tempo necessario alle riparazioni del veicolo attoreo: a tal fine ha prodotto la fattura emessa dalla _____ per complessivi € 915,00 (cfr. doc. 6), copia della documentazione attestante la consegna in data 15.2.2018 del veicolo sostitutivo e la restituzione dello stesso in data 5.3.2018 (cfr. doc. 21) ed infine copia della visura camerale della carrozzeria (cfr. doc. 22), da cui risulta che la stessa svolge anche "*attività di noleggio veicoli senza conducenti*".

Vi è poi da aggiungere che lo stesso perito assicurativo ha quantificato in 89,77 ore la 'mano d'opera carrozzeria' e in 16,80 ore la 'mano d'opera meccanica': dunque il periodo di noleggio indicato nel doc. 21 sopra esaminato (ossia un mese) appare congruo tenuto conto dell'entità degli interventi di riparazione (sulla cui quantificazione si è già prima dissertato).

Tale importo deve essere riconosciuto in conformità dell'orientamento ormai consolidato secondo cui "*il danno da "fermo tecnico" del veicolo incidentato non è risarcibile in via equitativa - cui è possibile ricorrere solo ove sia certa l'esistenza dell'an - ove la parte non abbia provato di aver sostenuto di oneri e spese per*

procurarsi un veicolo sostitutivo, nè abbia fornito elementi (quali i costi assicurativi o la tassa di circolazione, sempre che la durata della riparazione non sia stata particolarmente breve, tale da rendere irrilevante l'entità di detti costi) idonei a determinare la misura del pregiudizio subito" (cfr. Cass. n. 18773/16, Cass. n. 20620/15 e Cass. n. 9626/13).

Ancora di recente la Suprema Corte ha affermato che *"Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzi" (cfr. Cass. n. 5447/20): tale prova per le ragioni sopra illustrate deve ritenersi fornita da parte del danneggiato.*

Da ultimo parte attrice ha chiesto il rimborso delle spese legali stragiudiziali sostenute, pari ad € 1.015,04 ed a tal fine ha prodotto copia della parcella emessa dal difensore (cfr. doc. 19).

Per giurisprudenza costante *"le spese sostenute dalla vittima di un sinistro stradale per remunerare l'avvocato al quale si sia rivolta per avere assistenza stragiudiziale, costituiscono una ordinaria ipotesi di danno emergente, di cui all'art. 1223 c.c.; pertanto, come qualsiasi altra voce di danno, anche quella in esame sarà soggetta alle regole generali: e dunque - non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227 c.c., comma 1); non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227 c.c., comma 2); non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito (art. 1223 c.c.)" (cfr. Cass. n. 2644/18).*

Nel caso di specie l'attività stragiudiziale svolta dal legale dei danneggiati risulta documentata (cfr. in particolare docc. 2 e 4, 12 e 17 fasc. attoreo, docc. 7, 8 e 9 fasc. parte convenuta); vi è da precisare che agli atti risulta la rinuncia da parte della carrozzeria ai diritti derivanti dal contratto di cessione del credito sottoscritto in data 23.2.2018 - rinuncia notificata ai convenuti unitamente all'atto di citazione, in quanto inserita dopo la pagina 4 dell'atto introduttivo: peraltro sul punto non vi è stata contestazione alcuna da parte della compagnia né agli atti risulta prodotto il contratto di cessione del credito.

Si tratta inoltre di attività richiesta dagli artt. 145 e 149 D.Lvo n. 209/05 e pertanto niente affatto superflua.

Il compenso indicato nella proposta di parcella (€ 800,00 oltre oneri) appare congruo alla luce dei valori medi – per lo scaglione di riferimento – indicati nella tabella 25 del DM n. 55/14.

Infine, non risultando l'avvenuto pagamento di tale compenso, rileva richiamare il consolidamento orientamento giurisprudenziale secondo cui *"In tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il "vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare"* (cfr. Cass. n. 4718/16 e Cass. n. 22286/10). In definitiva, il danno patrimoniale patito dagli attori risulta pari ad € 22.496,04 (€ 20.200,00 + € 366,00 + € 915,00 + € 1.015,04).

Tale somma deve essere incrementata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali che *"avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente il fatto illecito e devono essere calcolati anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione"* (cfr. Cass. n. 2037/19).

Sviluppando il relativo calcolo con gli strumenti informatici a disposizione dell'ufficio, la somma ancora oggi dovuta è pari ad € 22.860,82, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.

Ne deriva pertanto che i convenuti devono essere condannati al pagamento in favore degli attori della somma di € 22.860,82 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e in favore del sig. ~~V~~ della somma di € 2.824,63 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti.

Alla relativa liquidazione si provvede – vista la nota depositata – sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/14, quindi tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta (così applicandosi i valori medi, aumentati per la fase di studio, introduttiva e decisionale) oltre che delle spese documentate (C.U., marca e spese notifica citazione e ordinanza ammissiva interpello); se ne dispone la distrazione in favore dell'avv. Palermi che sin dall'atto di citazione ne ha fatto istanza.

Le spese di CTU, liquidate in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico dei convenuti.

L'attore ha peraltro documentato l'avvenuto pagamento dell'acconto liquidato in favore del CTU (€ 366,00) ed ha altresì prodotto la parcella relativa all'attività svolta dal proprio consulente: come noto la spesa sostenuta per l'attività svolta dal CTP nominato in causa rientra tra quelle *“che la parte vittoriosa ha diritto ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 25 novembre 1975, n. 3946; Cass., 16 giugno 1990, n. 6956; Cass. 3 il gennaio 2013, n. 84) e, nel caso di specie”* - come nel presente - *“le spese in parola non sono certamente tali, trattandosi non già di “spesa non necessaria relativa ad una scelta della parte ed antecedente il procedimento” ... ma di spesa inerente all'assistenza alle operazioni del consulente del giudice in corso di causa e alla successiva compilazione della relazione del consulente di parte, la cui nomina costituisce facoltà della parte espressamente prevista dall'art. 201 c.p.c.”* (cfr. Cass. n. 3380/15 e Cass. n. 84/13).

Le spese già sostenute dall'attore (per la CTU e per il proprio CTP) devono quindi essergli rimborsate, con decorrenza degli interessi dalla data della pronuncia (cfr. Cass. n. 24821/08).

P.Q.M.

il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:

- dichiara tenuti e condanna ~~il~~ ~~la~~ ~~Si~~ al pagamento in favore degli attori della somma di € 22.860,82 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo ed in favore del sig. ~~W~~ della somma di € 2.824,63 oltre interessi legali dalla data della pronuncia;

- condanna [redacted] e S. [redacted] al rimborso in favore degli attori delle spese di lite che liquida in € 568,85 per esborsi ed € 5.800,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Marco Palermi;
- pone in via definitiva le spese di CTU a carico dei convenuti;
- condanna [redacted] e S. [redacted] al pagamento in favore di V. [redacted] della somma di € 732,00, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.

Così deciso in Torino, in data 18.12.2020

Il Giudice

dott.ssa

Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003;

il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

Il Giudice

dott.ssa